



COMUNE DI LAINATE
(Provincia di Milano)

Assessorato Ambiente

In collaborazione con

GESEM
Gestione Servizi Municipali
Nord Milano

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE	3
Articolo 1 - Campo di applicazione	3
Articolo 2 - Forme di gestione	3
Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti	3
Articolo 4 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	4
Articolo 5 - Criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	5
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA	6
CAPITOLO 1 - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	6
Articolo 6 – Norme di indirizzo	6
Articolo 7 – Caratteristiche generali del servizio di raccolta	7
CAPITOLO 2 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	8
Articolo 8 – Caratteristiche generali	8
Per rifiuti urbani esterni si intendono:	8
CAPITOLO 3 – OBBLIGHI E DIVIETI	9
Articolo 9 – Obblighi	9
Articolo 10 – Divieti	10
TITOLO III – NORME SANZIONATORIE E FINALI	11
Articolo 11 - Vigilanza dei servizi	11
Articolo 12 - Sanzioni e relativo procedimento	11
Articolo 13 - Riferimento alla legge	12
Articolo 14 - Entrata in vigore	12
Allegato 1 - RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	13

TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE

Articolo 1 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico – sanitario, è redatto nel rispetto delle vigenti normative in materia di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, ed in particolare delle disposizioni del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. .

Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nella Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. .

Articolo 2 - Forme di gestione

Le attività di raccolta e smaltimento previste nel presente Regolamento vengono esplicitate dal Comune in forma diretta, o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con una delle altre forme previste dal CAPO V del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in ottemperanza dell'art. 113 dello stesso Decreto Legislativo.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il Comune, anche tramite eventuali imprese affidatarie del servizio, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del d.lgs. 152/2006 (cfr. Parte Quarta - Titolo II, articoli 217 e seguenti) e con le Associazioni di categoria specializzate.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate direttamente con il Comune.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

Ai sensi dell' art. 184 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti sono classificati:

- a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono ***“rifiuti urbani”*** :

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono **“rifiuti speciali”**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Per le restanti definizioni si rimanda a quanto previsto dall'art. 183 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. .

Articolo 4 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e aventi le caratteristiche quali - quantitative definite all'**Allegato n. 1**.

I rifiuti speciali di cui all'art. 184 del d.lgs.152/2006, non assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere trattati e smaltiti in autonomia dai produttori.

Per la determinazione della riduzione sulla tariffa da applicare per i rifiuti avviati al recupero, all'auto - smaltimento o per quelli prodotti in locali adibiti ad uso promiscuo si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale.

Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n.254/2003.

Sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense, purché siano rispettati i criteri di cui al successivo art. 5.

Articolo 5 - Criteri quali-qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri:

- a) devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dalle convenzioni stipulate fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
- b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore e previste dalle convenzioni di servizio.
- c) devono risultare prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con la capacità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il gestore del servizio e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

CAPITOLO 1 - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Articolo 6 – Norme di indirizzo

Le raccolte differenziate sono effettuate in attuazione di quanto previsto dagli artt. 198 e 204 del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche peculiari del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita e raggruppamento, di trasporto, di recupero, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o la messa in sicurezza dei medesimi), nonché di ammasso e smaltimento (inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento), di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- Frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- Sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, gli accumulatori al piombo, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”, le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.

I produttori di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nel d.lgs. 152/2006 e nelle disposizioni regionali e provinciali in materia.

In caso di istituzione da parte del Comune del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all'art. 188 comma 2 lett. b) del d.lgs. 152/2006.

Il Comune promuoverà, se del caso, di concerto con l'eventuale gestore dei servizi e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio - la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché provvederà ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali e/o energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente e delle Associazioni di volontariato.

Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti non soggetti a raccolta "porta a porta" e/o stradale, quali ad esempio:

- RAEE (comparti R1, R2, R3, R4 ed R5);
- Rifiuti inerti;
- Rifiuti Urbani Pericolosi;
- Rifiuti Ingombranti;
- Materiali ferrosi;
- Legno;
- Rifiuti biodegradabili,

si rimanda alle norme contenute nell'apposito Regolamento di Gestione del Centro di Raccolta Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Articolo 7 – Caratteristiche generali del servizio di raccolta

Il servizio di raccolta è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:

- le strade e piazze classificate comunali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta;
- aree a verde pubblico.

Per quanto attiene alle specifiche tecniche e alle frequenze minime dei servizi di raccolta differenziata ("porta a porta" e raccolte stradali di pile, farmaci ed altre eventuali tipologie di rifiuti) si rimanda a quanto dettagliatamente esposto nel Capitolato d'Appalto che disciplina i Servizi di Igiene Urbana.

Il Comune può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche e/o operative del servizio stesso.

In caso di unità abitative superiori alle quattro unità o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti realizzati secondo le norme e con attacchi DIN 30700 e UNI 9260.

Nel caso di pluri - utenze poste all'interno di grandi cortili o di aree private - a servizio di grandi condomini o complessi residenziali e/o industriali - che permettano il transito di autoveicoli e quindi di mezzi satellite del servizio raccolta, il servizio potrà essere svolto tramite apposita convenzione stipulata con il Gestore del servizio.

La frazione vegetale proveniente dalla manutenzione di aree a verde privato ed i rifiuti ingombranti sono raccolti secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto da parte del produttore presso il Centro di Raccolta secondo le modalità previste dal "Regolamento di Gestione della Centro di Raccolta";
- b) raccolta domiciliare tramite "servizio a chiamata" (servizio a pagamento).

CAPITOLO 2 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 8 – Caratteristiche generali

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico.

Sono comprese le seguenti operazioni principali:

- a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico;
- b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
- c) eventuali altri servizi definiti dal Comune.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento è definito dal Comune in sede di affidamento dei Servizi di igiene urbana.

Il servizio interessa le seguenti superfici:

- strade e piazze classificate comunali;
- strade vicinali classificate di uso pubblico;
- tratti urbani di strade statali e provinciali;
- aree comunali a verde.

La pulizia e la rimozione del rifiuto vegetale (foglie, ramaglie, rampicanti, ecc.) prodotto da essenze arboree locate in proprietà privata e sconfinanti in suolo pubblico è a carico del proprietario delle stesse.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente verranno applicate le sanzioni previste all'art. 12 del presente Regolamento.

La frequenza e le modalità di erogazione dei servizi di spazzamento vengono stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto che disciplina i Servizi di igiene urbana in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Per quanto concerne le aree adibite a pubblico mercato, il servizio di spazzamento e pulizia viene effettuato alla fine di ogni giornata di vendita, secondo orari e modalità stabiliti dal Comune e dal gestore del servizio.

CAPITOLO 3 – OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 9 – Obblighi

Competono ai produttori dei rifiuti urbani ***le attività di conferimento al servizio di raccolta***, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti ai servizi.

Gli utenti sono in particolare tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) ***I contenitori dei rifiuti (cassonetti, bidoncini o sacchi) devono essere tenuti all'interno dell'area privata*** del produttore e devono essere esposti solo in concomitanza del ritiro, fatte salve eventuali situazioni di carattere straordinario, debitamente autorizzate dal Comune, dettate da impedimenti logistico/operativi.
- b) **Le aree private utilizzate per il deposito** dei contenitori devono essere **mantenute pulite** a cura e spese dei proprietari.
- c) Sacchi e/o contenitori devono essere ***esposti dagli utenti sul marciapiede o sul bordo stradale prospiciente l'abitazione, in corrispondenza dell'accesso*** a servizio dello stabile o del proprio numero civico, ove possibile, ovvero nell'area pubblica più vicina accessibile ai mezzi di raccolta e che minimizzi l'intralcio alla circolazione.
- d) I rifiuti devono essere esposti ***non prima delle ore 18.00*** del giorno precedente a quello stabilito per la raccolta e ***non dopo le ore 6.00*** del giorno stabilito per la raccolta. A seguito delle operazioni di vuotatura da parte degli operatori del servizio raccolta rifiuti, gli utenti devono ritirare i contenitori il più presto possibile o comunque entro le ore 18.00 del giorno di raccolta.

- e) In caso di **conferimenti non consoni per contenuto alle specifiche indicate**, contrassegnati tramite appositi adesivi e/o volantini, l'utente deve provvedere al ritiro degli stessi nelle tempistiche specificate al paragrafo precedente, per esporli nuovamente in modo conforme al seguente giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario.
- f) Per quanto riguarda le **singole tipologie di raccolta** gli utenti devono attenersi alle seguenti disposizioni:

Frazioni Organica RSU:

- Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utenza negli appositi sacchetti in materiale biodegradabile solo ed esclusivamente nei contenitori debitamente contrassegnati per colore, all'uopo distribuiti dal Comune.

Frazione Indifferenziata RSU:

- I rifiuti urbani interni appartenenti alla frazione residua "da smaltire" devono essere conferiti direttamente dall'utenza, solo ed esclusivamente in sacchi a perdere trasparenti o semitrasparenti di colore "neutro".
Il sacco deve essere sommariamente controllabile dall'esterno e pertanto i rifiuti devono essere introdotti sfusi e non pre – insaccati; è consentito unicamente l'utilizzo di buste trasparenti per insaccare pannolini, assorbenti ed escrementi di animali.

Carta/Cartone e tetrapak:

- La carta/cartone e gli imballaggi in tetrapak devono essere conferiti mediante l'utilizzo di appositi contenitori di capacità variabile forniti dal Comune;
- I cartoni (una volta piegati) ed eventuali pacchi di riviste possono essere conferiti al di fuori del contenitore solo se opportunamente impilati.

Imballaggi in plastica:

- Gli imballaggi in plastica devono essere conferiti direttamente dall'utenza esclusivamente in sacchi a perdere trasparenti o semitrasparenti di colore "giallo";
- Le cassette in plastica devono essere conferite impilate in modo ordinato all'esterno del sacco.

Vetro, alluminio e banda stagnata:

- Il vetro, l'alluminio e la banda stagnata devono essere conferiti mediante l'utilizzo di appositi contenitori di capacità variabile forniti dal Comune.

Articolo 10 – Divieti

Ai sensi e agli effetti del presente Regolamento, è vietato:

- a) gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, fontanili, canali e fossi.
- b) ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, salvo che da parte del personale autorizzato.
- c) il conferimento nei cestini stradali di:
 - i. ceneri non completamente spente;
 - ii. rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni agli operatori e/o altri utenti;
 - iii. rifiuti di provenienza domestica conferibili nell'ordinario circuito di raccolta domiciliare.
 - iv. rifiuti ingombranti, compreso il loro abbandono a fianco degli stessi.

TITOLO III – NORME SANZIONATORIE E FINALI

Articolo 11 - Vigilanza dei servizi

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato agli uffici competenti del Comune.

Le attività di vigilanza, controllo e ispettive, nonché l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, spettano alla Polizia Locale e/o a soggetti espressamente legittimati dal Comune ai sensi della normativa vigente.

All'Amministrazione Provinciale spetta il controllo per lo smaltimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell'art. 104 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 e dell'art. 197 del d.lgs. 152/2006, nonché l'attività di controllo e vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

Articolo 12 - Sanzioni e relativo procedimento

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo VI, capo 1 del d.lgs. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Di seguito sono riportate le sanzioni previste dal presente regolamento.

VIOLAZIONI	SANZIONI
Esposizione permanente di rifiuti su area pubblica (art. 9 comma A)	Da € 200,00 ad € 500,00

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma C	Da € 50,00 ad € 100,00
Esposizione dei rifiuti e/o dei contenitori in orari o giorni diversi da quelli stabiliti dal regolamento (art. 9 comma D)	Da € 25,00 ad € 100,00
Mancato ricollocamento all'interno di area privata di rifiuti non conformi, opportunamente contrassegnati (art. 9 comma E)	Da € 50,00 ad € 100,00
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma F	Da € 50,00 ad € 500,00
Conferimento di rifiuti pericolosi, rifiuti speciali e/o non assimilati nei sacchi o contenitori per le raccolte differenziate (art. 6)	Da € 200,00 ad € 500,00
Abbandono di rifiuti, anche se in forma differenziata, su suolo pubblico o in prossimità del Centro di Raccolta (art. 10 comma A e comma C/IV)	Da € 100,00 ad € 500,00
Cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta (art. 10 comma B)	Da € 50,00 ad € 200,00
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 comma C/I-III	Da € 50,00 ad € 200,00
Conferimento di rifiuti non correttamente differenziati (art. 6)	Da € 50,00 ad € 500,00
Mancata rimozione del rifiuto vegetale prodotto da essenze arboree locate in proprietà privata e sconfinanti su suolo pubblico (art. 8)	Da € 50,00 ad € 200,00
Ogni altra violazione al regolamento	Da € 25,00 ad € 500,00

Articolo 13 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., della legislazione in materia di rifiuti urbani e delle norme igienico-sanitarie, emanate dalla U.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste dallo statuto del Comune.

Allegato 1 - RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Si considerano qualitativamente e quantitativamente assimilati i rifiuti che abbiano una composizione analoga o simile a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati:

TIPOLOGIA	ASSIMILATO	CENTRO DI RACCOLTA		QUANTITA' MAX PORTA A PORTA
		QUANTITA' MAX/ANNO	QUANTITA' MAX/GIORNO	
Carta e Cartone	SI	Nessun limite *	Nessun limite *	Nessun limite **
Vetro, alluminio e banda stagnata	SI	Nessun limite *	Nessun limite *	Nessun limite **
Imballaggi in plastica	SI	Nessun limite *	Nessun limite *	Nessun limite **
Frazione Organica - umido	SI	Non presente	Non presente	Nessun limite **
Rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari, come previsto nei punti a) e b) dell'art. 184 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	SI	Non presente	Non presente	Nessun limite **
Rifiuti Ingombranti	SI	5 mc	1 mc	Secondo i limiti del servizio a chiamata (a pagamento)
Legno	SI	10 mc	2 mc	Non presente
Frazione biodegradabile - verde	SI	20 mc	2 mc	Secondo i limiti del servizio a chiamata (a pagamento)
Metallo	SI	Nessun limite *	Nessun limite *	Non presente
Inerti	NO	1000 Lt	100 Lt	Non presente
RAEE (R1, R2, R3, R4)	NO***	Nessun limite *	Nessun limite *	Non presente
Tubi fluorescenti (RAEE R5)	NO***	Nessun limite *	Nessun limite *	Non presente
Oli esausti da cucina	SI	60 Lt	10 Lt	Non presente
Oli minerali esausti	NO	20 Lt	10 Lt	Non presente
Batterie per auto e accumulatori	NO	5 pezzi	3 pezzi	Non presente
Pile	NO	50 pezzi	20 pezzi	Non presente
Vernici, inchiostri e adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	NO	10 pezzi	5 pezzi	Non presente
Gas in contenitori a pressione	NO	20 pezzi	5 pezzi	Non presente
Cartucce e toner	NO	20 pezzi	5 pezzi	Non presente
Medicinali scaduti e inutilizzati	NO	50 pezzi	20 pezzi	Non presente
Cartongesso	NO	5 mq	1 mq	Non presente

* Compatibilmente con le capacità ricettive del CDR

** Compatibilmente con le possibilità di svolgimento e completamento dei servizi ordinari

*** Assimilabile solo se conferito da installatore/distributore convenzionato con il CDC RAEE

Non possono essere conferiti al pubblico servizio, ancorché assimilati ai sensi del presente Regolamento, i rifiuti classificabili come residuo di produzione e/o lavorazione.

Nel caso in cui la determinazione qualitativa da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 152/2006, provochi modifiche alle tipologie di rifiuti sopra riportate, si farà riferimento alla nuova determinazione.